

Il (dis)crimine della tratta.  
Un'indagine etnografica dei processi penali  
per riduzione in schiavitù e tratta di esseri umani  
di Consuelo Bianchelli

«Se la giustizia continuerà ad essere immaginata in termini ideali – affermava Edmond Nathaniel Cahn –, la realizzazione degli uomini sarà meramente contemplativa, ma la contemplazione non produce alcun risultato concreto. Invece la reazione a un vero o immaginato caso specifico d'ingiustizia è qualcosa di diverso; è qualcosa di vivo che si muove e ribolle all'interno dell'organismo umano»<sup>1</sup>. Schiavitù e giustizia sono l'oggetto di questo contributo che presenta i risultati di una ricerca etnografica volta a indagare le criticità dell'iter giudiziario per reati di riduzione in schiavitù e tratta di esseri umani. L'indagine, svolta fra giugno 2014 e febbraio 2015 presso il Tribunale di Bologna, ha rivolto l'attenzione ai processi epistemologici che sottendono l'espressione dell'autorità giudiziaria nel cogliere, interpretare e giudicare questioni inerenti la riduzione in schiavitù e la tratta a scopo di sfruttamento sessuale.

Il diritto, lungi dall'essere separato dal corpo sociale e politico in cui si innesta, è informato dalle rappresentazioni proprie del senso comune così come, attraverso la costruzione della verità processuale, concorre a definire la percezione sociale dei fenomeni e la costruzione identitaria, gerarchica e sessualizzata delle soggettività<sup>2</sup>. Nella tratta e riduzione in schiavitù a scopo di sfruttamento sessuale si affermano una molteplicità di condotte violente, oppressive e degradanti che il potere inquirente e giudiziario è chiamato a qualificare in fattispecie giuridiche. Il discriminare è inteso come elemento che marca la differenza e allo stesso tempo segna la contiguità fra due fenomeni affini ma strutturalmente diversi come il *sex trafficking* e lo sfruttamento sessuale. Per colmare lo iato fra l'inevitabile astrattezza del codice penale e il singolo caso, gli operatori del diritto si servono di criteri e classificazioni condivise e dominanti<sup>3</sup>.

1. E. N. Cahn, *The Sense of Injustice*, New York University Press, New York 1949 (nuova ed. Indiana University Press, Bloomington 1964, p. 13).

2. Sul punto si vedano M. Minow, *Making All the Difference*, Cornell University Press, Ithaca 1990 e C. Smart, *Feminism and the Power of Law*, Routledge, London-New York 1989.

3. S. Tosi Cambini, *La zingara rapitrice. Racconti, denunce, sentenze (1986-2007)*, CISU, Roma 2008.

Nel distinguere fra due capi di imputazione si rivelano di cruciale importanza i significati che autodeterminazione, autonomia, dipendenza e coercizione possono assumere in un contesto di sfruttamento sessuale e di assoggettamento. Di fronte allo slittamento dei rapporti di sfruttamento verso un orizzonte pseudo-consensuale, gli operatori del diritto hanno sostenuto a più riprese che le caratteristiche della prostituzione nigeriana permetterebbero di parlare ancora di tratta; eppure dalla ricerca emerge che i processi per artt. 600 e 601 c.p. contro reti criminali nigeriane si concludono nel 82% dei casi con l'assoluzione delle imputate perché il fatto non sussiste. Quali elementi investigativi, processuali ed epistemologici rendono possibile la discrasia tra le rappresentazioni degli operatori del diritto e gli esiti delle sentenze?

### **1. La tratta a scopo sessuale in Italia**

Erano gli anni Ottanta quando in Italia alle native che esercitavano il meretricio si affiancarono ragazze con un importante percorso migratorio alle spalle. Donne asiatiche in locali notturni, latino americane e transessuali brasiliene che lavoravano in *outdoor*, a cui seguirono nei primi anni Novanta ragazze provenienti dai paesi balcanici e dalla Nigeria.

Se da una parte la metamorfosi della strada sembrava assumere i riflessi degli sconvolgimenti economici e geo-politici degli anni Ottanta e Novanta dovuti al crollo del Muro di Berlino, la guerra nei Balcani e la crisi petrolifera, dall'altra la migrazione si configurava anche come tentativo di valide alternative all'oppressione e discriminazione di genere vissute nel paese di origine. Qualche anno più tardi, verso il 1993-94, arrivarono giovani donne albanesi che dopo pochi anni costituiranno la nazionalità più presente sulla strada<sup>4</sup>.

Ben presto fu chiaro che non solo l'entrata sul territorio italiano, ma anche l'attività di meretricio fosse legata a organizzazioni criminali. Fu dunque necessario capire come era mutata la realtà sociale del mercato del sesso e comprendere che non si trattava più solo di prostituzione gestita dai cosiddetti magnaccia, ma di una pratica ben diversa che faceva capo a forme di grave sfruttamento e in alcuni casi di tratta. Tra i primi a cogliere il mutamento furono le Unità di Strada promosse da enti del terzo settore che svolgevano attività di riduzione del danno e avevano contatti con donne tossicodipendenti che si prostituivano<sup>5</sup>. Le Unità di Strada comincia-

4. M. Da Pra Pochiesa, *Prostitutione. Un mondo che attraversa il mondo*, Cittadella, Assisi 2011; C. Corso, A. Trifirò, ... E siamo partite! *Migrazione, tratta e prostituzione straniera in Italia*, Giunti, Firenze 2003.

5. Per riduzione del danno si intende quell'approccio finalizzato a ridimensionare i rischi per la salute di persone che svolgono (o sono costrette a svolgere) attività poten-

rono a rivolgere i propri servizi alle prostitute straniere: avvalendosi di un presidio medico mobile, si avvicinavano offrendo preservativi e volantini informativi su HIV, malattie sessualmente trasmissibili e accesso alla salute. Dai racconti delle giovani migranti emergeva una realtà profondamente diversa da quella che fino ad allora aveva governato il mercato della prostituzione: *debt-bondage*, rapimento o promesse di lavoro non rispettate erano le strategie di reclutamento; esse riferivano di abusi, percosse, stupri, aste alla frontiera e nelle grandi città, punti di raccolta in cui le donne divenivano oggetto di compravendita con cifre variabili in base alla giovinezza, al colore della pelle, alla bellezza e alla verginità.

Alle prime forme di accoglienza spontanee organizzate da associazioni e cooperative del terzo settore, seguì una necessaria pressione sulle istituzioni locali e nazionali affinché provvedessero all'elaborazione di politiche di accoglienza e strategie di contrasto alla tratta. Nel 1998 all'interno del Testo Unico sull'Immigrazione (Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 268) venne adottata la normativa che diverrà punto di riferimento per l'elaborazione di future direttive europee<sup>6</sup>. Intitolato *Soggiorno per motivi di protezione sociale* l'articolo 18 del Testo Unico istituisce programmi di accoglienza per le vittime di *trafficking* e il rilascio di uno speciale permesso di soggiorno per motivi umanitari. Il rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 18 D.Lgs. 286/98 può avvenire attraverso due canali: il cosiddetto percorso giudiziario prevede che sia la Procura della Repubblica ad accertare lo *status* di vittima di tratta in seguito alla denuncia degli sfruttatori. La consapevolezza che possano sussistere delle reticenze a denunciare le reti criminali per timore di ritorsioni, ha portato all'istituzione del percorso sociale. In tal caso l'ente che ha preso in carico la potenziale vittima deve ricostruire la dinamica di sfruttamento insieme alla diretta interessata e chiedere il riconoscimento dello *status* alla questura competente, che valuterà la questione senza ricorrere al consulto della Procura della Repubblica.

Tuttavia un'evidente discrasia tra norma e prassi ha limitato fortemente la natura non premiale della normativa<sup>7</sup>: il rilascio del permesso di soggiorno attraverso il "percorso sociale" è sempre meno frequente e ha acquisito

zialmente nocive per la propria salute. Nato per ridurre i rischi derivanti dal consumo di sostanze stupefacenti, tale strategia è stata adottata in altri ambiti tra cui quello della prostituzione.

6. In particolare per la Direttiva Europea 2004/81/CE riguardante il titolo di soggiorno.

7. F. Carchedi, *Le modalità di sfruttamento coatto e la prostituzione forzata*, in F. Carchedi, G. Mottura, E. Pugliese (a cura di), *Il lavoro servile e le nuove schiavitù*, Franco Angeli, Milano 2003; F. Nicodemi, *La normativa in materia di tratta di persone*, in M. Bonetti, A. Mencaroni, F. Nicodemi, *Atlante sociale sulla tratta. Interventi e servizi in Toscana*, "Quaderno n. 53 CESVOT", pp. 93-135.

una forte specificità territoriale, contribuendo a una sorta di migrazione interna delle vittime di tratta che chiedono la presa in carico nei territori in cui le questure si sono mostrate più “aperte e sensibili”<sup>8</sup>.

## **2. Modalità di reclutamento e dispositivi di assoggettamento**

Promesse di lavoro, *debt-bondage* e rapimento sono le modalità con cui storicamente è avvenuto il reclutamento di donne destinate al mercato del sesso. Se rapimenti e sequestri di persona erano piuttosto diffusi negli anni Novanta fra i gruppi criminali balcanici ed est europei, da circa quindici anni risultano essere condotte marginali; lo slittamento verso strategie di assoggettamento subdole e ambivalenti, improndate su rapporti almeno inizialmente consensuali e di fiducia, ha permesso agli sfruttatori di mantenere un saldo controllo sulle prostitute, incorrendo in minori rischi di fuga e di denuncia<sup>9</sup>. Riconoscenza, timore, promesse e dipendenza creano un ambiguo *mélange* relazionale che disincentiva la vittima ad allontanarsi dalla rete criminale. Violenze e minacce rimangono sullo sfondo come atti incombenti che sopraggiungono ai primi segni di ribellione.

Per quanto riguarda la tratta nigeriana, essa è gestita prevalentemente dalle Madame, che attraverso un complesso network transnazionale irretiscono connazionali in situazioni di difficoltà economica o particolare vulnerabilità. In un contesto di forte precarietà economica eventi come la separazione dal coniuge, la malattia di un parente stretto o un fallimento lavorativo possono turbare profondamente l’assetto economico della famiglia, inducendo uno dei suoi membri a migrare. A volte si tratta di donne che tentano di allontanarsi da matrimoni forzati, abusi familiari e discriminazioni di genere e che vedono nel viaggio in Europa e nella domanda di protezione internazionale una via di uscita dalla violenza.

Le sfruttatrici anticipano i soldi necessari per il viaggio, aprendo le porte a un indebitamento che spesso viene formalizzato da rituali *voodoo*. Durante il rituale il sacerdote officiante o la Madame stessa raccolgono indumenti intimi, sangue, ciocche di capelli e peli pubici delle donne che devono prestare giuramento di restituzione del debito e fedeltà alla Madame. Il materiale, conservato da quest’ultima, diviene strumento di coercizione e fonte di minaccia di malattia, follia o morte nel caso in cui gli accordi non vengano rispettati. Alla somma iniziale (solitamente intorno a 30.000 o 40.000 euro)

8. G. Cardi, *Le norme e le loro applicazioni*, in V. Castelli, *Punto e a capo sulla tratta. Uno studio sulle forme di sfruttamento di esseri umani in Italia e sul sistema di interventi a tutela delle vittime*, Franco Angeli, Milano 2014.

9. F. Carchedi (a cura di),  *Prostituzione migrante e donne trafficate. Il caso delle donne albanesi, moldave e rumene*, Franco Angeli, Milano 2004.

si aggiungono le spese di vitto, alloggio e l'affitto del marciapiede su cui la migrante si prostituisce, ampliando così il periodo di sfruttamento. La restituzione del debito, suggellato da un cospicuo regalo alla Madame, segna il passaggio a un potenziale affrancamento e alla possibilità di sfruttare a propria volta la prostituzione di donne di più recente arrivo<sup>10</sup>.

Dalla ricerca etnografica emerge una sorta di ascesa sociale all'interno dei gruppi criminali: i dati processuali mostrano infatti una consistente presenza di prostitute che a distanza di pochi anni passano dall'essere parti offese a imputate o donne che sono allo stesso tempo sfruttate e sfruttatrici. Per il sistema penale quest'ultime ricoprono una contraddittoria posizione che nel caso di condanna prevede tutt'al più un trattamento sanzionatorio favorevole attraverso il riconoscimento delle attenuanti generiche.

### 3. Reti criminali e network transnazionali

La struttura organizzativa dei gruppi criminali è mutata considerevolmente negli ultimi due decenni, passando da bande per lo più a carattere "artigianale" ad organizzazioni che si contraddistinguono per l'elevata complessità associativa e una struttura in grado di costituire consorzierie in numerosi paesi. La loro articolazione flessibile e segmentata permette di far fronte a eventi perturbanti (come l'allontanamento dal suolo nazionale o l'arresto di alcuni suoi membri) attraverso un pronto riassetto delle varie falangi<sup>11</sup>. Al di là delle specificità territoriali, le reti criminali contemporanee combinano un assetto fondato su relazioni parentali e comunitarie con una diramazione transnazionale e strategie di ipersfruttamento tipiche di contesti capitalisti.

Lo sfruttamento sessuale intensivo è correlato alla massimizzazione del profitto: per questo le donne sono obbligate ad avere rapporti sessuali anche se gravemente malate, durante il ciclo mestruale e in gravidanza. I tempi di prestazione vengono fissati precisamente, così come gli orari di lavoro, le eventuali pause e tariffe. Una pratica particolarmente sviluppata negli ultimi anni vede gli sfruttatori organizzare una frequente rotazione delle prostitute sul territorio: esse vivono in una città per pochi mesi o settimane per poi spostarsi in altre regioni o essere cedute ad altre organizzazioni criminali affiliate<sup>12</sup>. Tale strategia permette di offrire sul mercato prostituzionale un'offerta sempre nuova destabilizzando al contempo eventuali relazioni sociali tra le prostitute e altre persone non appartenenti alla cerchia crimi-

10. I. Aikpitanyi, *500 storie vere sulla tratta delle ragazze africane in Italia*, Ediesse, Roma 2011.

11. S. Becucci, M. Massari, *Globalizzazione e criminalità*, Laterza, Roma-Bari 2003.

12. F. Resta, *Vecchie e nuove schiavitù. Dalla tratta allo sfruttamento sessuale*, Giuffrè, Milano 2008.

nale (clienti, operatori di associazioni, polizia ecc.). L'autorità di sfruttatori e sfruttatrici, oltre a fondarsi su codici culturali condivisi in merito a rapporti generazionali e di genere, trae forza dall'isolamento delle vittime e dunque dal porsi come unico punto di riferimento nel paese di arrivo.

#### **4. Reato di riduzione in schiavitù e tratta di esseri umani**

Diverse traiettorie politiche e prospettive culturali si sono a lungo confrontate per definire cosa dovesse intendersi per *trafficking in human beings* e quali fossero le condizioni determinanti lo *status* di vittima di tratta. Quanto sia diffusa la tratta, in che proporzioni rispetto al vasto fenomeno dello sfruttamento sessuale, è una questione tutt'altro che neutrale ai riferimenti cognitivi e politici adottati.

Negli ultimi venti anni il tentativo di stare al passo con un fenomeno cangiante e con le rinnovate strategie dei trafficanti ha spinto il legislatore a tornare più volte sul testo degli artt. 600 e 601 c.p., anche in vista dell'adempimento di obblighi assunti in sede internazionale e comunitaria.

Attualmente l'art. 600 c.p. recita che è punibile:

chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattanaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento, è punito con la reclusione da otto a venti anni.

La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi.

L'introduzione della condizione di asservimento estende l'applicazione dell'art. 600 c.p. alle relazioni di dipendenza personale che si collocano in una zona grigia di difficile rilevazione, in quanto non configurabili come veri e propri rapporti di schiavitù e allo stesso tempo non riducibili a casi di mero sfruttamento<sup>13</sup>.

L'art. 600 c.p., così come l'articolo 601 c.p., ricalca la definizione di tratta contenuta nel Protocollo di Palermo (2000), pietra miliare del dibat-

<sup>13</sup>. S. La Rocca, *La schiavitù nel diritto internazionale*, in F. Carchedi, G. Mottura, E. Pugliese (a cura di), *Il lavoro servile e le nuove schiavitù*, Franco Angeli, Milano 2003.

tito internazionale sul *trafficking*. All'art. 601 del Codice penale leggiamo che è persegibile per reato di tratta di esseri umani chiunque

[...] recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 600, ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi.

La sussistenza delle condizioni dell'art. 600 c.p., ovvero l'esercizio di poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà o il mantenimento in uno stato di assoggettamento continuativo, è requisito necessario per formulare l'imputazione ai sensi dell'art. 601 del Codice penale. Nel descrivere il fenomeno della tratta gli operatori del diritto hanno fatto appello alla riduzione della parte lesa a merce e a oggetto di proprietà del padrone. «Per poter contestare la riduzione in schiavitù evidentemente ci vuole la finalità proprio di considerare la persona come oggetto. Lo schiavo è un oggetto, non è una persona. È un animale, no?»<sup>14</sup>.

Un altro pubblico ministero precisa: «La tratta è la riduzione in schiavitù, significa la mercificazione della persona a tutto vantaggio di un'altra. È chiaro che questo si rende possibile se un'altra ha un potere enorme e la vittima non ne ha alcuno. Se questi rapporti di forza in qualche modo non dico si bilanciano, ma insomma si modificano la configurazione della tratta cessa viene meno»<sup>15</sup>.

Di fronte allo slittamento strategico delle reti criminali verso forme di assoggettamento basate su accordi pseudo-consensuali, come provare in fase processuale lo stato di soggezione continuativa o l'esercizio dei poteri di proprietà?

## 5. Criticità (non solo) interpretative

Il dibattito sviluppatosi attorno alle “nuove schiavitù” ha posto interrogativi circa l’evoluzione dei rapporti di dipendenza personale e di asservimento. Il concetto di riduzione in schiavitù è stato sottoposto a notevoli

14. Intervista a P., sostituto procuratore presso la Direzione distrettuale antimafia della Procura di Bologna, 19 febbraio 2015.

15. Intervista a D., sostituto procuratore presso la Direzione distrettuale antimafia della Procura di Bologna, 19 febbraio 2015.

rivisitazioni, mantenendo tuttavia come condotta fondamentale l'esercizio dei diritti di proprietà su un altro essere umano e lo stato di assoggettamento continuativo. I dati acquisiti durante la ricerca sul campo confermano che per affermare la sussistenza della riduzione in schiavitù è necessario provare lo stato di reificazione e passività della parte lesa.

A tal proposito, Olivier Grenouilleau sottolinea l'inesattezza dell'equazione tra schiavitù e proprietà privata, la quale proverebbe da un «pregiudizio moderno» basato su un'errata interpretazione del diritto romano<sup>16</sup>: non vedendosi riconosciuto uno *status* giuridico, lo schiavo altro non poteva essere che oggetto (*res*) di diritto, in contrapposizione all'esercizio delle facoltà legali (in qualità di soggetto di diritto) che egli non poteva svolgere<sup>17</sup>. Tuttavia la sua riduzione a oggetto, afferma Testart, si sarebbe attestata secondo il diritto romano solo sul piano giuridico. Si tratta dunque di un malinteso interpretativo che ha trasformato l'uomo come oggetto di diritto in oggetto *tout court*. Le relazioni di dipendenza personale travalicano il campo della semplice proprietà privata, nel rapporto schiavistico ad essere possedute dal padrone non sono solo le altrui capacità riproduttive, ma l'essere umano nel suo complesso. Grenouilleau arriva quindi a proporre una categoria diversa analitica, basata più sul concetto di possedimento (*possession*) che su quello di proprietà privata. Nonostante la sempre maggiore estensione delle frontiere di mercificazione del corpo umano, la schiavitù resta un fatto del tutto ambiguo: se da una parte l'uomo è merce da vendere, allo stesso tempo il suo statuto, pur in situazioni di feroce oppressione e sfruttamento, rimane permeato dalle capacità intellettive ed emotive cui aderiscono i dispositivi di assoggettamento.

## 6. La roccaforte della riduzione in schiavitù

Il Tribunale di Bologna dal 2001 al 2013 ha emesso 31 sentenze per il reato di riduzione in schiavitù e tratta di esseri umani a scopo di sfruttamento sessuale: tutte vedono un'imputazione per art. 600 c.p., mentre 7 verdetti riguardano un'imputazione congiunta di riduzione in schiavitù e tratta<sup>18</sup>.

Di questi circa il 75% si è concluso con assoluzione, percentuale che si attesta al 55% per i procedimenti penali per riduzione in schiavitù, mentre

16. O. Grenouilleau, *Qu'est-ce que l'esclavage? Une histoire globale*, Gallimard, Paris 2014, p. 268.

17. A. Testart, *De la fidélité servile*, in O. Grenouilleau (éd.), *Esclaves: Une humanité en sursis*, Presses Universitaires de Rennes, Rennes 2012.

18. A queste si aggiungono 8 sentenze (7 per art. 600 c.p. e 1 per art. 601 c.p.) che si sono concluse con verdetto di incompetenza territoriale e funzionale.

nel 98% dei casi si ha comunque una condanna per sfruttamento della prostituzione<sup>19</sup>. Poiché lo stato di riduzione in schiavitù o servitù (art. 600 c.p.) è condizione necessaria ma non sufficiente affinché si configuri il reato di tratta, da ora in avanti analizzeremo le due fattispecie in modo congiunto. Un dato rimarchevole riguarda le percentuali di assoluzioni differenziate per origine degli imputati. Secondo i giudici e pubblici ministeri intervistati la prostituzione nigeriana rappresenterebbe l'ultima roccaforte della tratta per sfruttamento sessuale. Tuttavia, mentre per le reti criminali est europee e balcaniche le condanne si assestano attorno al 63%, per le reti nigeriane la responsabilità penale viene accertata solo nel 18% dei casi<sup>20</sup>.

L'alta percentuale di assoluzione per cittadini nigeriani potrebbe essere connessa a molteplici fattori: da una parte vi sono le difficoltà di condurre indagini contro reti criminali che si contraddistinguono per un'organizzazione mafiosa<sup>21</sup>, dall'altra la reticenza delle parti offese a rilasciare informazioni alle autorità inquirenti a causa delle minacce di ritorsione. Questo aspetto è particolarmente problematico in quanto il quadro probatorio dei processi in oggetto è fondato prevalentemente sulle dichiarazioni della parte offesa. A tal riguardo un pubblico ministero afferma: «La stragrande maggioranza dei processi per sfruttamento della prostituzione, del favoreggiamento della prostituzione – e ce ne sono tanti – non raggiunge un quadro indiziario sufficiente per contestare la tratta. E quindi lei troverà tantissimi casi dove c'è sicuramente una tratta ma è molto difficile riuscire a provarla. [...] Questo per l'insufficiente collaborazione, per ragioni ovvie, da parte delle vittime»<sup>22</sup>.

La conservazione del ricordo rappresenta sicuramente una difficoltà, inoltre come accennato in precedenza, le forme di asservimento messe in atto dai network nigeriani sono fondate su un sistema di possesso – nel senso inteso da Grenouilleau – che si serve di minacce, *debt-bondage* e rituali *voodoo*; tali dispositivi di controllo non comportano necessariamente pratiche di pressante sorveglianza in strada o di isolamento della vittima dal contesto sociale circostante. Il potere delle Madame non è scalfito dalla relativa autonomia di movimento e da un'apparente libertà relazionale: frequenti sono i casi in cui le prostitute si recano a lavoro con mezzi pub-

19. Legge 20 febbraio 1956, n. 75.

20. Il divario degli esiti tra reato di riduzione in schiavitù e tratta è rilevante solo per il traffico dall'Europa dell'Est: 60% di condanne per art. 600, 100% per art. 601, mentre per le sfruttatrici nigeriane il dato mostra maggiore omogeneità attestandosi rispettivamente al 29% e 33%.

21. Intervista a P., sostituto procuratore presso al Direzione distrettuale antimafia della Procura di Bologna, 19 febbraio 2015.

22. Intervista D., sostituto procuratore generale della Direzione distrettuale antimafia presso la Procura di Bologna, 19 febbraio 2015.

blici, continuano a lavorare in strada durante la provvisoria assenza della Madame, intrattengono relazioni amichevoli e sentimentali con connazionali o clienti. Dalla lettura delle sentenze emerge tuttavia che proprio la presenza di questi elementi invalida il riconoscimento dello stato di soggezione continuativo, comportando così un'assoluzione dal reato di riduzione in schiavitù per insussistenza del fatto.

## 7. Il (dis)crimine della tratta

Nella grande maggioranza dei casi si arriva alla sentenza di assoluzione in quanto il fatto non sussiste. La difficoltà principale risiede nel provare lo stato di assoggettamento continuativo e l'esercizio di poteri corrispondenti alla proprietà privata. L'autorità giudiziaria sia in caso di condanna che di proscioglimento allude alla reificazione della parte offesa e alla compressione totale di eventuali strategie di resistenza e sopravvivenza.

Ne troviamo un esempio in una sentenza emessa nel 2014 a termine di un lungo processo che vedeva tra i capi di imputazione la riduzione in schiavitù di una donna minorenne:

Per avversi tale reato, comunemente identificato come “delitto di riduzione in schiavitù” deve, infatti, ritenersi del tutto sussistente ed integrata una condizione di assoggettamento pressoché totale e continuativo del soggetto passivo (lo schiavo cioè) al c.d. dominus (soggetto attivo) che esercita nei suoi confronti potestà del tutto simile al c.d. diritto di proprietà considerandolo, quindi, una “res” e non un essere umano. [...] non era quindi una “res” ma un soggetto gravemente sfruttato dai suoi “protettori” ma che poteva, sia pure con qualche difficoltà, sottrarsi a tale sua abnorme condizione e, quindi, con capacità di autodeterminazione non del tutto compromessa<sup>23</sup>.

Riguardo i tentativi di allontanamento dalle reti criminali emerge una criticità: se la parte offesa ha cercato di allontanarsi dagli sfruttatori, nella dinamica processuale viene sostenuta la presenza di margini di autonomia e dunque la mancanza dello stato di soggezione continuativa; viceversa il mancato utilizzo di presunti canali di affrancamento indicherebbe la mancata volontà della stessa di sottrarsi al giogo dei “padroni” e dunque una sorta di consenso allo sfruttamento.

I margini di libertà ritenuti coerenti con la condotta di riduzione in schiavitù si esauriscono nelle concessioni del “padrone” che testimoniano l’arbitrarietà insita nelle relazioni di prevaricazione. Le strategie di resistenza

<sup>23</sup>. Tribunale di Bologna, Sezione Corte di Assise d’Appello, sentenza 1º ottobre 2014, n. 22, pp. 24-6.

adottate dalla parte offesa, i tentativi talvolta disperati di stabilire tregue con lo sfruttatore sono spesso lette in chiave di autonomia e autodeterminazione andando di conseguenza a fiaccare l'imputazione di riduzione in schiavitù; esse consistono il più delle volte in tentativi di trattenere somme di denaro o tenere il conteggio dei soldi consegnati quotidianamente allo sfruttatore così da poter calcolare l'ammontare del debito già estinto o il compenso mensile spettante. Altre volte si tratta di allontanamenti con clienti amici per dormire qualche minuto in macchina, senza necessariamente svolgere prestazioni sessuali, o di richieste di aiuto alle forze di polizia.

Quando vengono scoperti, tali atti sono puniti brutalmente attraverso punizioni corporali, sevizie e abusi sessuali, che tuttavia nella ricostruzione della verità processuale talvolta sono categorizzati come singoli eventi isolati e inquadrati come percosse e lesioni personali (artt. 581 e 582 c.p.) piuttosto che come violenze finalizzate a rinforzare l'assoggettamento. La difesa degli imputati, selezionando e manipolando frammenti di testimonianze, traduce situazioni di oppressione, coercizione e relazioni di dipendenza personale in una semantica di libertà e autonomia. La grammatica dell'armonia si innesta ripetutamente nel caso si riscontrino rapporti sentimentali tra imputato e vittima, riconfigurando eventi violenti o minacciosi in ordinari conflitti di coppia scatenatesi il più delle volte per motivi di gelosia.

Dato il contesto relazionale complesso e ambivalente che sottende i rapporti di dipendenza personale, il paradigma dicotomico che oppone schiavitù/libertà, padrone/schiavo, aguzzino/vittima di tratta fatica a cogliere il carattere polimorfo della tratta a scopo di sfruttamento sessuale.

## 8. Narrazioni disattese

La denuncia o la deposizione in aula, lungi da essere una circostanza in cui gli attori si limitano a seguire un neutro protocollo, si configura come un'arena in cui si incontrano interessi ed esigenze dissimili, talvolta contrapposti. Per costruire una solida e coerente struttura accusatoria è necessario epurare la narrazione da ambivalenze e argomenti considerati irrilevanti<sup>24</sup>.

La testimonianza risulta così una *fiction* in cui ad aver voce sono solamente alcuni passaggi della esperienza di sfruttamento, enucleati da importanti elementi biografici e di contesto. Per risultare attendibili le dichiarazioni devono essere scevre da eccessi emozionali: qualora la sofferenza sia espressa in termini di disagio e dolore indomito o venga rielaborata in una rivendicazione di protezione sociale, la credibilità della teste viene

24. A. Gribaldo, *Violenza, intimità, testimonianza. Un'etnografia delle dinamiche processuali*, in G. Creazzo (a cura di), *Se le donne chiedono giustizia*, il Mulino, Bologna 2013.

messa in discussione. A riguardo è importante sottolineare un cortocircuito istituzionale: se da una parte la denuncia è un requisito sempre più necessario per l'accesso ai progetti di protezione sociale, dall'altra nel corso del procedimento penale viene contestato che questa sia stata depositata anche col fine di ricevere protezione dallo Stato.

La parte offesa è chiamata ad assumere il comportamento e il linguaggio dell'unica «persona» che la società e in questo caso l'autorità giudiziaria è pronta ad ascoltare<sup>25</sup>, cioè quella della “prostituta vittima” i cui margini di autodeterminazione sono stati definitivamente soppressi.

L'emotività contemplata è quella che si conforma allo stereotipo della vittima e l'idioma della sofferenza trova legittimazione nel momento in cui rende testimonianza della disperazione, la paura, i traumi e si attesta nel campo semantico e cognitivo dei processi di vittimizzazione.

Non sempre, però, chi ha vissuto esperienze di sfruttamento e assoggettamento concepisce la relazione con lo sfruttatore nei termini di aguzzino e se stessa in qualità di vittima. Se da una parte la mancata consapevolezza della propria subalternità può essere connessa alla polivalenza che sfruttamento, abuso, servitù assumono agli occhi di chi ha già vissuto vicissitudini di violenza e umiliazione all'interno del contesto familiare di origine<sup>26</sup>, dall'altra la riconfigurazione della propria identità in qualità di vittima può andar stretta. Lo slittamento dalla condizione di vulnerabilità all'identità di vittima è un passaggio carico di significati epistemologici e politici: come ricorda Veena Das, essere o sentirsi vulnerabili non significa necessariamente essere o percepirti come vittima<sup>27</sup>. Nel caso della tratta di esseri umani, chi secondo i dettami della legge è indagato, imputato e poi eventualmente sfruttatore, schiavista, padrone/a, agli occhi della vittima può trovare un differente posizionamento nell'universo semantico che si rivela contingente e permeabile alle ambivalenze che sottendono i rapporti umani. Le catene, per così dire, possono essere psichiche senza essere per questo meno incisive di quelle fisiche. Si tratta della corda cui fa riferimento Mamma Roma nel film di Pasolini che tiene stretti in un rapporto ambivalente, sì di sfruttamento ma anche sentimentale, di affetto, rabbia, oppressione, timore e rivalsa.

<sup>25</sup>. D. Fassin, *The Empire of Trauma. Inquiry into the Condition of Victim*, Princeton University Press, Princeton 2009, p. 279.

<sup>26</sup>. Sugli abusi subiti nel contesto familiare si veda E. Baldoni, *Racconti di trafficking. Una ricerca sulla tratta delle donne straniere a scopo di sfruttamento sessuale*, Franco Angeli, Milano 2007.

<sup>27</sup>. V. Das, *Suffering, Theocidies, Disciplinary Practices, Appropriations*, in “International Social Science Journal”, 154, 1997, pp. 563-72.